Codice A1820C
D.D. 14 ottobre 2026, n. 2004
**R.D. 523/1904 - Pratica n° 1527 - Comune di Vigliano Biellese - Richiesta di autorizzazione idraulica per interventi di rinaturalizzazione del Torrente Cervo nel Comune di Vigliano Biellese (BI).**

**ATTO DD 2004/A1820C/2026 DEL 14/10/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**
**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**
**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 – Pratica n° 1527 – Comune di Vigliano Biellese - Richiesta di autorizzazione idraulica per interventi di rinaturalizzazione del Torrente Cervo nel Comune di Vigliano Biellese (BI).

Premesso che:
in data 24.07.2026 il Comune di Vigliano Biellese ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica finalizzato alla realizzazione di opere consistenti nella rinaturalizzazione del Torrente Cervo nell'ambito territoriale del comune di Vigliano Biellese.
Poiché gli interventi interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato "Torrente Cervo", è necessario procedere preventivamente al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.
All'istanza è allegato il progetto redatto dall'Ing. Egidio Fauda Pichet costituito da n° 8 allegati in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.
L'amministrazione comunale di Vigliano Biellese, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 100 del 19.11.2025, ha approvato il progetto delle opere in oggetto, pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio.
In data 22.09.2026 è stato esperito apposito sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.
A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, con particolare riferimento alle integrazioni spontanee ricevute in data 02.10.2026 (Ns. prot. n° 44884), si è ritenuta ammissibile la realizzazione degli interventi in argomento, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.
Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dalla normativa.
Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n° 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- e visto il parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), rilasciato dalla Provincia di Biella con nota prot. n. 17296 datata 04.09.2026, pervenuta allo scrivente Ufficio in data 07.09.2026 al prot. 40479;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Vigliano Biellese ad eseguire le opere di rinaturalizzazione del Torrente Cervo consistenti, sinteticamente, in:

- rimozione di una parte delle aree di deposito presenti nella porzione centrale dell’alveo con

riutilizzo del materiale per risistemazione e risagomatura dell'alveo;

- orlatura del tratto di alveo con massi alla rinfusa, per una lunghezza totale di 1000m circa lungo l'asta del corso d'acqua, sulla sponda sinistra;
- pulizia ed estirpazione della vegetazione alloctona e successiva piantumazione di specie arbustive autoctone;
- creazione di un'area di laminazione lungo il canale di restituzione con piantumazione di specie arbustive autoctone con funzione fitodepurante,

ai sensi e per effetti dell'art. 93 del R.D. 25 luglio 1904, n° 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e conservati nell'archivio digitale dello scrivente Settore tecnico regionale (classificazione 013.160.40 – NOIBI/A1800A; fascicolo 1158/2026A/A1800A), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. gli interventi devono essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata istanza di concessione demaniale relativamente al taglio della vegetazione in area demaniale ed all'eventuale mantenimento della pista, conformemente a quanto previsto dal D.P.G.R. 16.12.2022, n° 10 R;
3. gli interventi saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla relativa manutenzione, anche nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'officiosità idraulica, e si obbliga inoltre ad apporre tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
7. le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni a far data dal presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
9. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
10. il richiedente dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo

Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;

11. ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione;
12. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
13. durante la realizzazione degli interventi, nel caso in cui i bollettini di allerta meteoidrologica emessi da Arpa Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico e/o valanghivo con livello/i di allerta superiore/i al verde, dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dai lavori medesimi ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità;
14. il taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)";
15. il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
16. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
17. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate, sia dell'alveo e delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
18. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche agli interventi autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
19. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
20. durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati,

progettista e direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettate i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel “Piano di manutenzione dell’opera”;

21. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. 42/2004 sul vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 sul vincolo idrogeologico, L.R. 37/2006 sulla tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla tutela ambientale, ecc.), con l’obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dell’impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’occupazione del sedime demaniale per l’esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione del Torrente Cervo, in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale 8 gennaio 2007, n.5-5072.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.

I Funzionari Estensori
(Maurizio di Lella)
(Franco De Battistini)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 32_Richiesta_Autorizzazione_Idraulica_T._Cervo_Vigliano_Biellese.pdf_Marcato.pdf
Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

Provincia *di* Biella

Area: Tutela e valorizzazione ambientale

Servizio: Caccia e pesca nelle acque interne

*L'allegato segnatura.xml contiene il numero e la data di registrazione al protocollo provinciale.*

Biella, data del protocollo

Trasmessa via pec

Spett.le REGIONE PIEMONTE
Direzione OOPP, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli
Via Quintino Sella, 12
13900 BIELLA
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

**OGGETTO:** N_1527 – Comune Di Vigliano Biellese – Istanza di autorizzazione Idraulica per interventi di rinaturalizzazione del Torrente Cervo.
Rilascio parere di compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna, ai sensi della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Con la presente si fa riferimento alla Vostra richiesta acquisita al protocollo provinciale in data 13 agosto 2026, al n. 16089, relativa al rilascio di parere per il progetto di miglioramento della naturalità di deflusso di un tratto di Torrente Cervo, scorrente in comune di Vigliano Biellese, mediante la realizzazione dei seguenti interventi:

- rimozione di una parte delle aree di deposito presenti nella porzione centrale dell'alveo, da rimuovere tramite operazioni di scavo di sbancamento e scavo a sezione obbligata. Il materiale sarà poi utilizzato in loco per la sistemazione e la risagomatura dell'alveo;
- orlatura del tratto di alveo con massi alla rinfusa, per una lunghezza totale di 1000 m circa lungo l'asta del torrente, sulla sponda sinistra. Questa operazione prevede il rimodellamento della morfologia spondale e dell'alveo tramite lavori di scavo e riporto, con posizionamento di massi che avranno anche la funzione di creazione/miglioramento di habitat di sottosponda;
- in sponda sinistra si prevede di procedere con interventi di pulizia ed estirpazione della vegetazione alloctona e procedere successivamente con la piantumazione di specie arbustive autoctone;
- lungo il canale di restituzione verrà creata un'area di laminazione con piantumazione di specie arbustive autoctone con funzioni fitodepuranti;
- in corrispondenza delle aree dove sarà effettuato il decespugliamento, il diradamento selettivo ed esbosco, si interverrà attraverso la piantumazione di specie eliofile;
- la realizzazione di una pista con fondo sterrato che costeggerà l'alveo in sponda sinistra.

Vista la documentazione progettuale, si rilascia parere favorevole in merito alla compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna raccomandando di osservare le Prescrizioni contenute nell'Allegato A della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii., prescrivendo in particolare quanto segue:

- evitare di eseguire gli interventi nei periodi che coincidono con l'attività riproduttiva della fauna ittica ciprinicola (aprile, maggio e giugno);



**Provincia di Biella** - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
**Tel.** 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
**Codice Fiscale** 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00040479 del 07/09/2026

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0017296 - Uscita - 04/09/2026 - 12:50

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo



- operare per quanto possibile “a secco” e per tratti previa deviazione del flusso di corrente principale verso la sponda opposta a quella oggetto di intervento, mediante opere provvisionali (savanella, ture);
- adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidimento delle acque ed evitare che il materiale in sospensione causi a carico di organismi macrobentonici di fondo e dell’ittiofauna un’azione di abrasione e di copertura degli apparati branchiali con compromissione dell’attività respiratoria;
- eseguire i lavori procedendo da valle verso monte e organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo;
- al termine dei lavori andrà ripristinata la naturalità del corso d’acqua creando irregolarità altimetriche del fondo alveo, con alternanza di buche e raschi e con la presenza di materiale lapideo di diversa pezzatura, al fine di creare delle aree di rifugio per la fauna ittica.

Si ricorda che, in fase di preparazione di cantiere, ai sensi dell’articolo 12 comma 5 della L.R. 37/2006 e ss.mm.ii., la società esecutrice dei lavori dovrà obbligatoriamente presentare istanza per il rilascio dell’autorizzazione della messa in secca, al Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne della Provincia di Biella, utilizzando esclusivamente la modulistica o compilando l’istanza on line dal portale istituzionale, con congruo anticipo e comunque entro 45 giorni dalla data dell’inizio dei lavori, per consentire l’espletamento delle procedure, incluso il sopralluogo da parte del personale dell’Ufficio competente.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL’AREA
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
(DOTT. GRAZIANO STEVANIN)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

GS/rr

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00040479 del 07/09/2026

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0017296 - Uscita - 04/09/2026 - 12:50



**Provincia di Biella** - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d’Italia)
**Tel.** 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
**Codice Fiscale** 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it